

STATUTO

LAVORO ANCH'IO - L.A.I. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ISERNIA IS CORSO
RISORGIMENTO 223

Numero REA: IS - 32730

Codice fiscale: 00801500943

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Il Presidente, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea un nuovo testo di statuto che lascia immutati la sede e la durata, recepisce le modifiche sopra deliberate, elimina dalla denominazione della società le parole "a responsabilità limitata", prevede i soci speciali, regola i ristorni, fissa i nuovi termini per l'approvazione del bilancio, prevede anche l'Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta del Presidente, io Notaio do lettura del nuovo testo di statuto proposto.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Il nuovo testo di statuto adottato al presente atto viene allegato sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti ventitre.

Io

Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mai fiducia su fogli due per facciate otto e l'ho letto al comparente, che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Firmato: Vittorio Marco Ciotola - Notar Michele Conti.

Allegato "A" al numero 45919 del Repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita la Cooperativa Sociale denominata "LAVORO ANCH'IO - L.A.I. - Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - La Cooperativa ha sede in Isernia.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 3 - La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Articolo 4 - La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

In particolare, la cooperativa deve perseguire:

- inserimento lavorativo mirato di persone disabili;
- attività di orientamento e formazione di persone disabili attraverso tirocini formativi, di lavoro, borse lavoro, corsi di formazione professionale, stages lavorativi e qualunque altro strumento di mediazione idoneo a facilitare e realizzare l'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- attività di ricerca e monitoraggio nel campo dell'inserimento lavorativo dei disabili;
- Attività di consulenza e progettualità per Enti Pubblici e privati per l'inserimento lavorativo di persone disabili;
- formazione degli operatori da impegnare per l'inserimento del disabile;
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi collegati funzionalmente alla realizzazione dell'inserimento lavorativo di persone disabili.

Per il raggiungimento di tali scopi, la cooperativa sociale deve:

- a) effettuare la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi;
- b) svolgere attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,

(art. 1 comma 1, lettere a) e b) della legge 8.11.91, n. 381)

Articolo 5 - La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi e artigianato - in proprio e/o per conto di terzi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% del lavoratori. I lavoratori persone disabili, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.

In relazione agli scopi da perseguire, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- gestione di un centro psico-pedagogico a carattere riabilitativo, educativo e di sostegno ove realizzare iniziative ludiche, di animazione, ricreative, artistiche ed altro con l'ausilio di una palestra per attività motorie; il tutto con la possibilità di avvalersi di consulenze esterne di specialisti nei vari settori di intervento;
- gestione di centri diurni e notturni di accoglienza e so-

cializzazione (casa alloggio o casa famiglia) e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone svantaggiate, con connesse iniziative riguardanti il tempo libero, la cultura, lo sport ed il turismo sociale;

- gestione di servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, servizi di sostegno e riabilitazione effettuati presso le scuole o altre strutture di accoglienza;

- gestione delle attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno.

La Cooperativa, per le sue caratteristiche di Cooperativa sociale integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività dovuta all'inserimento ed integrazione, in un giusto equilibrio, di persone disabili con residue capacità lavorative.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della

possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai suoi soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando

alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 7 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;
- e) soci speciali.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci svantaggiati sono persone handicappate ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 con invalidità accertata ai sensi e per gli effetti della legge n. 482 del

1968 e successive modificazioni ed integrazioni, compresa la legge n. 68/99.

Articolo 8 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale (soci speciali) in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data

di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Articolo 9 - I privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;

d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché di eventuali regolamenti interni.

Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso il recesso.

Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede ed oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;

b) l'entità della quota che si intende sottoscrivere;

c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione ed ogni altro documento richiesto dal consiglio di amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla valutazione della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante nel libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 10 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'articolo 15.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota sottoscritta, oltre all'eventuale tassa di ammissione decisa dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 12 - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, quando vi sia motivo di ga-

rantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena la decadenza, entro e non oltre un anno dalla scadenza indicata nel comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva.

Articolo 13 - Oltre che nei casi previsti dalle legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'articolo 9 per il socio sovventore, che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti dell'ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di avvalersi dei servizi

della Cooperativa;

- i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;

- i soci lavoratori disabili, ammessi ai soli fini di realizzare un percorso formativo, che abbiano realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;

- b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- c) senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Articolo 16 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 9, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera

raccomandata all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere all'arbitro di cui all'art. 38.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'arbitro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Articolo 17 - Il patrimonio è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da:

- un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di euro venticinque (25,00) ciascuna;
- dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative di valore nominale di euro 5,16 (cinque euro e sedici centesimi) ognuna detenute dai soci sovventori;

b) dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsare ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo 11;

c) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

Articolo 18 - Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Articolo 19 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- 1) la qualità dello scambio mutualistico, il livello di professionalità acquisito dal socio lavoratore, tenuto conto dell'inquadramento assegnato al medesimo;
- 2) il numero delle ore di lavoro effettivamente prestato dai soci lavoratori.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Articolo 21 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito

dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci.

A) ASSEMBLEA

Articolo 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli

aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione di regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Articolo 24 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R o mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale e contestuale consegna di lettera a mano con firma per ricevuta, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della

seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima; la spedizione o la consegna della lettera e la pubblicazione dell'avviso devono essere effettuate almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

All'Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 25 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima convocazione, da almeno tre quinti dei soci e le deliberazioni

relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta.

Articolo 26 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 27 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono, in ogni caso, superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o di altro impedimento, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Articolo 28 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla.

In caso di assenza dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29 - Il consiglio di amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno, in ogni caso, deve appartenere alla categoria dei soci cooperatori.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'as-

semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice presidente; può nominare un segretario anche al di fuori del consiglio.

Articolo 30 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di

conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 31 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza dalla carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Articolo 32 - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 33 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Articolo 34 - La rappresentanza sociale spetta al presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 35 - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede

alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-

setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 36 - E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 c.c.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; la riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta la

riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 - In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea, ai sensi dell'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 38 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera di Commercio competente per territorio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro).

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Registrato ad Isernia in data 10 GENNAIO 2005.

La presente copia su supporto informatico è conforme al documento formato in originale su supporto cartaceo, che si trasmette per uso iscrizione al Registro delle Imprese di Isernia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Isernia, autorizzata con provvedimento n. 6242